



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2022, proposto da

Salvatore Di Grigoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Presidenza, Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Formez, in persona di rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giuseppe Pistone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e modificato con D.D.G. n. 120 del 21.01.2022, per la copertura di 12 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria D), per il ricambio

generazionale dell'Amministrazione Regionale, profilo Funzionario tecnico (Ambito tutela territorio e sviluppo rurale), codice concorso SICILIA/RAF/AGR, categoria prof. D, posizione economica D1, pubblicata sul sito di Formez PA in data 01.09.2022 e sul sito Ufficiale della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

- dell'esito della prova scritta del ricorrente, pubblicata in data 22.06.2022 sul sito Formez PA, inerente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione Regionale, codice concorso SICILIA/RAF/A«GR Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale), effettuata dal ricorrente in data 24.05.2022 presso la Tensostruttura di Via G. Lanza Di Scalea n. 1963, 90146 Palermo, conosciuto mediante visione dell'Area personale del Portale Ripam Cloud;

- per quanto occorra, di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti "situazionali" meglio individuati in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;

- per quanto occorra, dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;

- ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;

- ove e per quanto occorra, del D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e successive modifiche, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;

- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, tra cui: a. di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. di tutti i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, per come modificato con D.D.G. n. 120 del

21.01.2022 di modifica del bando approvato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e proroga dei termini, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse e, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

Ritenuto che appare altresì opportuno disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da richiesta di parte ricorrente, tenuto conto della potenziale lesione di soggetti controinteressati in caso di accoglimento nel merito dell'odierno ricorso;

Ritenuto, perciò, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, che parte ricorrente vada onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di una sinossi del ricorso introduttivo;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi impugnata con il ricorso;
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia

amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Considerato che per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni trenta (30), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di quindici (15) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di trenta giorni);

Ritenuto di richiamare l'attenzione parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della misura cautelare concessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., l'udienza pubblica del 19 aprile 2023, ore di rito;

- onera la parte ricorrente della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità e termini di cui in motivazione.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca

IL SEGRETARIO